



**PROVINCIA  
DI PARMA**

# **PIANO PROVINCIALE DI TUTELA E RISANAMENTO QUALITA' DELL'ARIA**

**L.R. 3 del 21 aprile 1999 Art. 122  
D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999  
D.M. 261 del 1 ottobre 2002**

**PARTE  
TERZA**

# **NORME TECNICHE**



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### INDICE

#### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1: Efficacia del Piano
- Art. 2: Elementi del Piano
- Art. 3: Definizione degli ambiti territoriali
- Art. 4: Programma generale delle azioni di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria e Programmi annuali
- Art. 5: La Conferenza dei Sindaci
- Art. 6: Applicazione del Piano
- Art. 7: Monitoraggio del Piano
- Art. 8: Aggiornamento del Programma generale delle azioni di Tutela e Risanamento
- Art. 9: Durata del Piano

#### **TITOLO II: PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E CONTROLLI**

- Art. 10: Istituzione del divieto alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti
- Art. 11: Istituzione del divieto temporaneo e programmato alla circolazione
- Art. 12: Estensione del Bollino Blu auto e controlli

#### **TITOLO III: INDIRIZZI PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

- Art. 13: Accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie
- Art. 14: Istituzione di corsie preferenziali per il T.P.L. su gomma e razionalizzazione delle fermate
- Art. 15: Potenziamento del T.P.L. su gomma a specifica destinazione

#### **TITOLO IV: INDIRIZZI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA URBANA E DEI FLUSSI DI TRAFFICO**

- Art. 16: Logistica urbana
- Art. 17: Snellimento dei flussi del traffico veicolare
- Art. 18: Tavolo di coordinamento dei Mobility Managers

#### **TITOLO V: INDIRIZZI PER LA MOBILITA' PEDONALE E CICLABILE**

- Art. 19: Promozione della mobilità pedonale
- Art. 20: Promozione della mobilità ciclabile

#### **TITOLO VI: INDIRIZZI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AUTOMEZZI PUBBLICI E PER L'INCREMENTO DEI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

- Art. 21: Adeguamento parco veicolare pubblico
- Art. 22: Incremento dei carburanti a basso impatto ambientale e sperimentazioni

#### **TITOLO VII: PIANIFICAZIONE COMUNALE**

- Art. 23: Direttiva per l'elaborazione dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE)
- Art. 24: Direttiva per l'elaborazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale (VALSAT) dei Piani Strutturali Comunali (PSC)
- Art. 25: Piantumazioni compensative

### **TITOLO VIII: IMPIANTI TERMICI CIVILI**

Art. 26 Adeguamento impianti termici Pubblica Amministrazione

### **TITOLO IX: AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Art. 27 Impianti ed opere soggetti a Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

Art. 28 Impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Art. 29 Impianti soggetti all'autorizzazione all'emissioni in atmosfera

Art. 30 Trasporto materiali pulvirulenti

Art. 31 Misure per l'adesione al Regolamento CE 761/2001 Emas

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Efficacia del Piano**

Il presente Piano è da considerarsi piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e costituisce fonte normativa e produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, secondo la disciplina di seguito descritta.

Il presente Piano detta indirizzi, direttive e prescrizioni.

Per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani comunali, e per le azioni e i comportamenti pubblici e privati relativamente ai settori trasporti e mobilità, sistema insediativo, attività produttive, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle previsioni e nell'applicazione dei contenuti alle realtà locali interessate.

Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani comunali.

Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano.

Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute

Gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore degli enti locali devono essere conformi agli indirizzi, alle direttive e prescrizioni del presente Piano

Sono da considerarsi Prescrizioni i seguenti articoli: 10,11,12,27,28,29,30.

Sono da considerarsi Direttive i seguenti articoli: 23,24,25

Sono da considerarsi Indirizzi i seguenti articoli: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,31

### **Art. 2 Elementi del Piano**

Il presente Piano è costituito da Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza.

La Parte Prima è costituita dal Quadro Conoscitivo e alle altre informazioni previste dai Punti 1-2-3-4-5 dell'allegato III del D.M. 261/2002.

La Parte Seconda è costituita dal Programma Generale delle Azioni di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) e dalle altre informazioni richieste dai Punti 6-7 dell'allegato III del DM 261/2002.

La Parte Terza è costituita dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Costituiscono allegati al Piano :

allegato 1: *“Limiti emissivi alle attività produttive”* da considerarsi come elemento costitutivo del Piano

allegato 2: *“Progetto preliminare della rete portante di trasporto collettivo della provincia di Parma”* da considerarsi come elaborato di supporto, analisi e studio preliminare

### **Art. 3**

#### **Definizione degli ambiti territoriali**

Zonizzazione provinciale:

Comuni compresi nell'agglomerato R2: Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Torrile e Trecasali

Comuni compresi in Zona A: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello

Comuni compresi in zona B: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi

### **Art. 4**

#### **Programma Generale delle Azioni di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria e Programmi annuali**

Viene definito Il programma Generale delle azioni di risanamento della qualità dell'aria al punto 1.1.3 Parte Seconda del presente Piano.

Il Programma Generale troverà maggior dettaglio operativo nei Programmi annuali e sarà attuato tramite il coinvolgimento, mediante appositi strumenti quali accordi di programma e protocolli d'intesa, di tutti gli attori pubblici e privati del territorio.

Le variazioni del Programma Generale delle azioni di risanamento sono approvate dalla Giunta Provinciale e non costituiscono variante al presente Piano.

I Programmi annuali saranno approvati dalla Conferenza dei Sindaci entro il 20 settembre di ogni anno.

Nei Programmi annuali dovranno trovare precisazione operativa le azioni previste nel programma Generale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, con particolare riferimento ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui agli articoli seguenti, nonché le azioni relative all'adeguamento del parco veicolare pubblico, degli impianti termici presenti negli edifici pubblici.

### **Art. 5**

#### **La Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo a cui è demandata l'applicazione, la verifica e la proposta di modifica del Piano nel rispetto dei principi e delle procedure fissate nel Piano medesimo.

La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è composta dai Sindaci dei Comuni di zona A.

La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente entro il 20/9 di ogni anno per la stesura del Programma annuale e la verifica del Programma Generale delle azioni di risanamento e su iniziativa del suo Presidente o di 1/5 dei suoi componenti.

Potranno essere convocate riunioni allargate quando saranno discussi argomenti che riguardano tutti i Comuni o che coinvolgono Enti, soggetti privati ed Autorità diverse.

Potranno essere altresì convocate riunioni della Conferenza in forma ristretta per affrontare problematiche che riguardano i soli Comuni dell'agglomerato.

La Conferenza è supportata dal punto di vista tecnico dal Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio che potrà avvalersi come supporto specialistico di ARPA.

## **Art. 6 Applicazione del Piano**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano il Presidente convoca la 1<sup>a</sup> seduta della Conferenza dei Sindaci al fine di definire tempi e modalità per l'applicazione delle misure previste dal Piano, ferma restando l'immediata efficacia delle norme contenenti una disciplina sufficientemente dettagliata.

Ai fini della diffusione della massima conoscenza del Piano la Provincia con la collaborazione degli Enti interessati all'applicazione del Piano organizzerà le seguenti attività informative:

- Comunicati stampa e pubblicazione sul sito Internet della Provincia;
- Attività di divulgazione del piano presso i Enti ed Associazioni;
- Iniziative informative decise dalla Conferenza dei Sindaci.

## **Art. 7 Monitoraggio del Piano**

Il monitoraggio del piano è lo strumento per la verifica dell'efficacia delle azioni individuate nel Piano.

Il monitoraggio del piano è svolto dal Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio che potrà avvalersi come supporto specialistico di ARPA, attraverso la rete fissa di monitoraggio provinciale, le campagne di rilevamento mediante la strumentazione mobile, l'analisi modellistica, la raccolta e l'elaborazione degli indicatori relativi allo stato di avanzamento delle varie azioni raccolti dai Comuni e dalla Provincia medesima, analisi statistiche di carattere sanitario svolte d'intesa con AUSL e/o Università degli studi di Parma.

Il Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio con l'ausilio specialistico di ARPA, dell'AUSL, dell'Università di Parma e con il contributo degli altri Enti Locali del territorio annualmente presenta una relazione alla Conferenza dei Sindaci che potrà decidere il mantenimento, la modifica, l'eliminazione e la sostituzione delle misure applicate.

**Art. 8**  
**Aggiornamento del Programma Generale delle azioni di Tutela e Risanamento**

La Conferenza decide l'aggiornamento del Programma Generale delle azioni di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria in seguito alla verifica prevista all'articolo precedente a maggioranza dei presenti alla riunione e le decisioni sono verbalizzate a cura del Servizio Ambiente.

Nella prima seduta utile del Consiglio Provinciale il Presidente riferisce circa le decisioni assunte.

Non possono essere decise misure che riguardano i Comuni in zona B senza la preventiva convocazione della Conferenza in forma allargata.

**Art. 9**  
**Durata del Piano**

Il presente Piano ha durata pari a 10 anni

## **TITOLO II PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E CONTROLLI**

### **Art. 10 Istituzione del divieto alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti**

I Comuni inseriti nella zona A come individuati dall'art. 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano individuano le aree e vi istituiscono i divieti di circolazione dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie stabilite collegialmente dalla Conferenza dei Sindaci nel Programma annuale di cui all'art. 4, nel periodo 1° ottobre- 31 marzo, per le categorie di veicoli con emissioni particolarmente inquinanti ed elencati in dettaglio nel Programma Generale delle Azioni di Risanamento della qualità dell'aria di cui al punto 1.1.3 parte seconda del presente Piano.

### **Art. 11 Istituzione del divieto temporaneo e programmato alla circolazione**

I Comuni inseriti nella zona A di cui all'art. 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano, istituiscono, nelle medesime aree individuate di cui all'art.10, il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore, con esclusione dei veicoli elencati in dettaglio nel Programma delle Azioni di Risanamento della qualità dell'aria di cui al punto 1.1.3 parte seconda del presente Piano, per almeno un giorno feriale settimanale nel periodo 1° ottobre - 31 marzo.

L'individuazione del giorno di chiusura, delle fasce orarie e le altre modalità operative e di dettaglio sono definite dalla Conferenza dei Sindaci nel Programma annuale di cui all'art. 4 del presente Piano

Il provvedimento potrà essere revocato, volta per volta, nel caso l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, sulla base modellistica formulata incrociando lo stato relativo alla concentrazione di inquinanti e le condizioni meteorologiche previste per il giorno di chiusura programmata, certifichi la previsione di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti e il conseguente probabile non superamento dei limiti vigenti in materia di qualità dell'aria per il giorno di chiusura programmata.

Nel caso di persistenti criticità la Conferenza dei Sindaci dovrà prevedere ulteriori giornate di chiusura con le medesime modalità operative.

Data la natura sanitaria dei provvedimenti assunti dai Sindaci per l'attuazione della presente norma, il divieto di circolazione potrà essere previsto anche relativamente a strade non comunali purchè vengano individuati percorsi alternativi

Ai fini del monitoraggio delle azioni del presente Piano I Comuni:

- o trasmettono alla Provincia, entro 30 giorni le aree individuate di cui all'art. 10
- o registrano e comunicano alla Provincia, entro il 30/6 di ogni anno, le sanzioni erogate per violazioni ai divieti di circolazione previsti all'art. 10 e dal comma 1 del presente articolo

La Provincia si fa parte attiva con la Regione Emilia-Romagna e le altre Province del bacino padano perché si individuino provvedimenti, da parte dei gestori delle infrastrutture autostradali, per il contenimento dell'inquinamento prodotto dal traffico autostradale, in particolare durante il verificarsi degli episodi acuti. Tali provvedimenti potranno essere ad esempio restrizione dei limiti di velocità, asfaltature dei fondi stradali con materiali drenanti le polveri fini, effettuazione dei lavori di manutenzione in ore notturne, ecc.

## **Art. 12**

### **Estensione del bollino blu auto e controlli**

Tutti i Comuni istituiscono l'obbligo di controllo dei gas di scarico (bollino blu auto) per tutti i veicoli di proprietà dei residenti nell'intero territorio comunale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano.

Non potranno essere erogati contributi per la realizzazione di strade, piste ciclabili, infrastrutture se il Comune non avrà aderito nei termini previsti a tale adempimento.

I Comuni verificano il rispetto di quanto sopra attraverso opportuni controlli delle Polizie Municipali nonché verificano il rispetto dell'obbligo di spegnimento del motore nelle situazioni di sosta, così come previsto dal Nuovo Codice della strada

I Comuni registrano e comunicano alla Provincia, entro il 30/6 di ogni anno, le sanzioni erogate per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

### **TITOLO III**

## **INDIRIZZI PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

#### **Art. 13**

#### **Accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie**

Per favorire l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie l'adeguamento del trasporto pubblico su ferro dovrà avvenire secondo i seguenti principi::

- cadenzamento dei passaggi secondo le previsioni del Piano Regionale Infrastrutturale Trasporti – (PRIT), dopo la fine dei lavori per costruzione della linea ad alta velocità;
- inserimento di nuove corse sulle tratte Salsomaggiore – Fidenza – Parma e sulla tratta Fornovo – Parma
- contestuale attivazione di centri di interscambio pubblico-privato in corrispondenza di stazioni di particolare importanza
- attivazione di bus navetta di collegamento tra le stazioni e i capoluoghi di comune più prossimi
- miglioramento dell'accessibilità ciclabile alle stazioni ferroviarie con piste ciclabili protette e contestuale attivazione, nei pressi delle stazioni ferroviarie di appositi depositi e rastrelliere per le biciclette;
- aumento delle carrozze adibite al trasporto biciclette

A tal fine la La Provincia promuove forme di concertazione e coordinamento con Trenitalia e Ferrovie dell'Emilia-Romagna ai fini del potenziamento della rete infrastrutturale su ferro. Inoltre promuove con l'Azienda di Trasporto Pubblico locale l'attivazione e il potenziamento del servizio navetta tra le stazioni ferroviarie del territorio e i Comuni più prossimi.

I Comuni che ospitano stazioni del Sistema Ferroviario Regionale o di Bacino sono tenuti a:

- prevedere nei propri PSC la realizzazione di piste ciclabili in sede propria per il collegamento dei centri urbani con le stazioni ferroviarie;
- sviluppare analisi, estese ad un adeguato intorno delle stazioni, che consentano di valutare le dotazioni di parcheggi, la disponibilità di spazi per l'interscambio con il trasporto pubblico su gomma e le condizioni di accessibilità pedonale e ciclabile e di verificare la possibilità di potenziamento e riqualificazione degli insediamenti urbani nell'intorno delle stazioni

#### **Art. 14**

#### **Istituzione di corsie preferenziali per il T.P.L. su gomma e razionalizzazione delle fermate**

Nei Comuni ove esistano circonvallazioni e/o tangenziali, all'interno delle aree delimitate da tali infrastrutture viarie deve essere privilegiato il Trasporto Pubblico rispetto all'utilizzo delle autovetture private mediante la creazione di apposite corsie preferenziali ad uso esclusivo del mezzo pubblico.

Inoltre l'Azienda di Trasporto Pubblico Locale individua nei percorsi delle proprie linee urbane ed extraurbane i tratti che per dimensionamento delle carreggiate potrebbero essere idonei alla creazione di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico.

L'elaborazione dovrà essere trasmessa alla Provincia che promuove appositi accordi per verificare la fattibilità e la realizzazione delle corsie preferenziali.

I Comuni e l'Azienda di Trasporto Pubblico Locale concordano in sede di contrattazione per favorire l'utilizzo e l'accessibilità al mezzo pubblico da parte dei cittadini, una pianificazione dei servizi che preveda fermate dei mezzi pubblici entro un raggio di 150 metri nel centro urbano della città di Parma ed entro un raggio di 300 metri nei centri urbani degli altri Comuni

La Provincia, il Comune di Parma e l'Azienda di Trasporto Pubblico Locale verificano la possibilità di istituire capolinea per le linee extraurbane ai parcheggi scambiatori e conseguente servizio navetta per il centro urbano con unico biglietto.

#### **Art. 15**

#### **Potenziamento del T.P.L. su gomma a specifica destinazione**

I Comuni valutano le necessità, i fabbisogni dei propri territori e la relativa fattibilità in merito alla realizzazione dei Servizi di Trasporto Pubblico a specifica destinazione, anche in ottica intercomunale, quali:

- servizio di trasporto scolastico
- servizio di Bus a chiamata
- servizi di trasporto per l'Università, i centri ospedalieri e altri siti di interesse sovracomunale.

## **TITOLO IV**

### **INDIRIZZI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA URBANA E DEI FLUSSI DI TRAFFICO**

#### **Art. 16** **Logistica urbana**

La ristrutturazione della Logistica Urbana per il trasporto merci dovrà assumere i seguenti principi:

- riduzione del numero dei veicoli per il trasporto merci circolanti mediante una concentrazione dei carichi unitari e la realizzazione di piattaforme logistiche urbane;
- razionalizzazione del percorso di detti mezzi con aumento della velocità commerciale e l'efficienza del servizio;
- riduzione dei chilometri percorsi a parità di servizio, anche mediante la creazione di vie preferenziali di accesso alle sedi di attività commerciali e la gestione informatica degli itinerari;
- riduzione dell'occupazione impropria delle sedi viarie e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione del traffico;

I Comuni appartenenti all'agglomerato R2 caratterizzati da un'articolazione insediativa e della distribuzione commerciale di particolare complessità - e come tali individuati dai Dossier Informativi del PTCP - sono tenuti ad associare alla formazione del proprio PSC uno studio sulle condizioni della logistica urbana che si proponga di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento atmosferico da polveri fini (PM 10) oltre che di efficienza economica del ciclo distributivo urbano delle merci, adottando i principi di carattere generale evidenziati nel presente Piano.

La Provincia promuove forme di concertazione e coordinamento per la valorizzazione di una o più piattaforme logistiche intercomunali tra cui come già individuata dal P.T.C.P. il CEPIM di Fontevivo che possa servire la movimentazione delle merci con veicoli a basso impatto ambientale in un elevato numero di Comuni della Zona A.

#### **Art. 17** **Snellimento dei flussi del traffico veicolare**

I Comuni, la Provincia, l'ANAS, per quanto di competenza sono tenuti ad osservare, nell'espletamento delle proprie funzioni relative alla gestione delle strade comunali, provinciali e statali, i seguenti gli indirizzi per la razionalizzazione e snellimento dei flussi del traffico:

- regolazione automatizzata degli impianti semaforici,
- controllo informatizzato degli accessi,
- miglioramento della segnaletica relativa ai provvedimenti adottati sulla circolazione,
- razionalizzazione dei lavori stradali nelle aree urbane in relazione agli orari di maggior flusso di traffico;
- realizzazione di rotatorie
- altro

I Comuni in Zona A sono tenuti a progettare e realizzare interventi di "traffic calming" in particolare attraverso la sostituzione degli incroci, anche semaforizzati, con rotatorie e l'utilizzo esteso dei passaggi pedonali sopra-

elevati, l'introduzione in tutti i centri urbani di sistemi automatici per il controllo dei limiti di velocità e la progressiva estensione delle zone con limite di velocità di 30 Km nei centri urbani

I Comuni in collaborazione con la Provincia si attivano per la realizzazione di un sistema informativo al fine di rendere fruibili le informazioni relative alla viabilità su tutto il territorio provinciale

### **Art. 18**

#### **Tavolo di coordinamento dei Mobility Managers**

Viene istituito il Tavolo di coordinamento dei Mobility managers coordinato dai Mobility Managers della Provincia di Parma e Comune di Parma. Le aziende con le soglie dimensionali individuate dal Decreto 22/97 sono tenute a redigere i Piani di spostamento casa-lavoro e presentare tali Piani al Tavolo di coordinamento dei Mobility Managers

Il Tavolo a cui fanno parte tutti i Mobility Managers pubblici e privati viene periodicamente convocato dal Coordinamento per verificare e condividere buone prassi, problemi, proposte progettuali con particolare riferimento ai seguenti temi:

- Promozione di car pooling casa/lavoro dipendenti aziende
- Attivazione di servizi di trasporto dedicati alle zone industriali con il concorso di TEP
- Attivare esperienze di telelavoro
- Variazione degli orari di lavoro

**TITOLO V**  
**INDIRIZZI PER LA MOBILITA' PEDONALE E CICLABILE**

**Art. 19**  
**Promozione della mobilità pedonale**

I Comuni in Zona A favoriscono la mobilità pedonale nei propri strumenti pianificatori mediante un progressivo incremento delle zone pedonali e/o a traffico limitato e l'introduzione di standard urbanistici che prevedano, sempre in sede di nuove urbanizzazioni e là dove possibile in sede di rifacimenti e riqualificazioni urbane, marciapiedi di larghezza idonea

**Art. 20**  
**Promozione della mobilità ciclabile**

La Provincia individua nel PTCP percorsi ciclabili di valenza territoriale, che formano la rete di rango provinciale funzionale alle esigenze escursionistiche, ma anche complementare e alternativa agli spostamenti con automezzi privati. I Comuni della zona A individuano i percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito comunale e a trasmettono gli elaborati alla Provincia (Servizio Ambiente, difesa del suolo e tutela del territorio) entro 6 mesi dall'adozione del presente Piano. La Provincia promuoverà forme di coordinamento per l'attivazione di cofinanziamenti per la realizzazione delle opere e per la messa in sicurezza delle esistenti mediante barriere di protezione, illuminazione ecc

I comuni della zona A promuovono l'uso della bicicletta anche istituendo il servizio di bike sharing ovvero un sistema di utilizzo collettivo di un parco biciclette di proprietà del Comune e messo a disposizione dei cittadini

## **TITOLO VI**

### **INDIRIZZI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AUTOMEZZI PUBBLICI E PER L'INCREMENTO DEI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

#### **Art. 21**

##### **Adeguamento parco veicolare pubblico**

Gli enti locali territoriali e gli altri Enti Pubblici sono tenuti a:

- acquistare nuovi veicoli (esclusi i mezzi d'opera) a basso impatto ambientale (metano, GPL, elettrici, ibridi), s
- sostituire tutti i veicoli non Euro ancora presenti nel proprio parco automezzi (esclusi i mezzi d'opera) o adeguare gli stessi mediante alimentazione a biocarburanti e/o installazioni di filtri antiparticolato entro due anni all'approvazione del presente Piano. A tal fine gli Enti Locali dovranno mettere in condizione la società che gestisce il T.P.L. di poter assolvere, sia sotto l'aspetto finanziario che regolamentare, l'indicazione temporale del rinnovo parco mezzi
- richiedere, in sede di contrattazione con l'Azienda di Trasporto Pubblico e le Aziende di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, l'installazione programmata e graduale dei filtri antiparticolato sui mezzi di trasporto

#### **Art. 22**

##### **Incremento dei carburanti a basso impatto ambientale e sperimentazioni**

Gli enti locali territoriali e gli altri Enti Pubblici sono tenuti a introdurre nei capitolati d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi il vincolo per le aziende appaltatrici di utilizzo di mezzi omologati almeno Euro 3. I Comuni e la Provincia introducono nei medesimi capitolati d'appalto punteggi premianti per le aziende che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale quali veicoli elettrici, a gas metano, a G.P.L.

Le aziende di Trasporto Pubblico Locale e di Servizi, gli Enti Locali sono tenuti ad incrementare la percentuale di Gasolio con tenore di zolfo < 10 ppm.

Gli Enti Locali territoriali sono tenuti a ricercare tutte le soluzioni normative, organizzative, strutturali necessarie ad implementare sul territorio la rete di distributori di carburanti a basso impatto ambientale (metano, G.P.L.)

La Provincia di Parma istituisce un tavolo di lavoro con i Comuni e le associazioni di categoria per valutare la fattibilità tecnica, economica e organizzativa, nonché gli eventuali ostacoli ai fini di una migliore diffusione sul territorio provinciale dei distributori di carburante a basso impatto ambientale.

Inoltre gli Enti Locali potranno individuare facilitazioni per favorire i proprietari di auto a basso impatto ambientale (elettriche, ibride, metano, GPL)

La Provincia attiva, entro 6 mesi dall'adozione del Piano, forme di collaborazione con Università e centri di ricerca per lo studio e valutazione tecnico-scientifica sulla reale efficacia delle pavimentazioni stradali e delle malte cementizie con proprietà fotocatalitica basata sul Biossido di Titanio, di ossidare sostanze inquinanti quali il PM 10 trasferendoli in inerti da trasferire a smaltimento

I Comuni in zona A promuovono l'utilizzo dell'auto condivisa istituendo, anche con forme di collaborazione e aggregazione, il servizio di car-sharing

I Comuni in zona A promuovono la realizzazione di idonei parcheggi per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica e di postazioni, alimentate con energia fotovoltaica per la ricarica delle biciclette elettriche

## **TITOLO VII DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

### **Art. 23**

#### **Direttiva per l'elaborazione dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE)**

La Provincia di Parma elabora, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano una Direttiva per l'elaborazione dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE) per ciò che concerne le tematiche ambientali e con particolare riferimento alle:

- prestazioni degli involucri
- efficienza energetica degli impianti
- utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri R.U.E., entro 6 mesi dalla pubblicazione della Direttiva Provinciale sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R )

Nell'elaborazione della Direttiva la Provincia avvierà apposite conferenze di concertazione con gli Enti Locali.

### **Art. 24**

#### **Direttiva per l'elaborazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale (VALSAT) dei Piani Strutturali Comunali (PSC)**

La Provincia di Parma elabora, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano una Direttiva per l'elaborazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale (VALSAT) dei Piani Strutturali Comunali (PSC) approfondendo e specificando i contenuti della Delibera di Consiglio Regionale n° 173/2001.

I Comuni sono tenuti ad adeguare le VALSAT ai contenuti specificati nella Direttiva Provinciale entro 6 mesi dalla pubblicazione della Direttiva Provinciale sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R )

Nell'elaborazione della Direttiva la Provincia avvierà apposite conferenze di concertazione con gli Enti Locali.

### **Art. 25**

#### **Piantumazioni compensative**

I comuni della zona A individuano nel proprio territorio ambiti da sottoporre a interventi di piantumazione arborea.

Tali interventi dovranno preferibilmente individuare recuperi di aree marginali, aree di tutela dei corpi idrici, parchi ecc. in una visione integrata del territorio. Tali aree dovranno essere messe a disposizione del Demanio Pubblico.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni trasmettono alla Provincia gli elaborati cartografici con l'evidenziazione di tali aree.

**TITOLO VIII  
IMPIANTI TERMICI CIVILI**

**Art. 26**

**Adeguamento impianti termici Pubblica Amministrazione**

Gli Enti Locali, le aziende di servizio pubblico, l'Università, l'AUSL sono tenuti alla sostituzione degli impianti termici civili funzionanti a gasolio presenti nelle proprie strutture con impianti a metano e/o mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali ad esempio il solare termodinamico e le biomasse.

## **TITOLO IX AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **Art. 27**

#### **Impianti ed opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale**

I progetti di opere, impianti ed interventi, soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale, comportanti emissioni in atmosfera, devono contenere la descrizione, i tempi e le modalità delle misure previste per evitare, ridurre e compensare effetti negativi del progetto sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento all'emissione di particolato fine (PM 10) e Ossidi di Azoto (NOx).

L'emissione di questi inquinanti deve essere compensata con azioni, dirette o indirette, che permettano la riduzione, nell'ambito territoriale considerato, di emissioni inquinanti paragonabili alle maggiori emissioni derivanti dal nuovo impianto.

Per azioni dirette o indirette si intendono a titolo di esempio non esaustivo:

- realizzazione di impianti di teleriscaldamento che permettano la dismissione di quote analoghe di impianti termici
- realizzazione di ulteriori impianti di abbattimento degli inquinanti
- concessioni di contributi economici ai Comuni nei quali si prevede ricadano, mediante modelli di dispersione, gli inquinanti prodotti dall'opera o impianto, i Comuni dovranno destinare tali risorse a misure di contenimento e compensazione dell'inquinamento atmosferico
- altre opere od interventi che inneschino comportamenti virtuosi da parte dei cittadini che portino a ricadute positive sulla qualità dell'aria.
- Realizzazione di aree verdi e rinaturalizzazione di aree degradate

Nel caso in cui le azioni di compensazione riguardino più Comuni, a seguito delle analisi modellistiche contenute nell'ambito del procedimento di V.I.A., la Provincia si fa promotrice di un Accordo preliminare con i Comuni stessi per la determinazione congiunta di tali interventi.

La tipologia di interventi compensativi da attuarsi sarà determinata dalla Provincia in concerto con i Comuni interessati sulla scorta di quanto proposto dal proponente la realizzazione dell'opera in sede di V.I.A..

In caso di mancato accordo tra i Comuni compete alla Provincia determinare gli interventi

### **Art. 28**

#### **Impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale**

Gli impianti nuovi ed esistenti rientranti nelle categorie previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" devono predisporre dei programmi di intervento e/o di gestione per la progressiva riduzione degli ossidi di azoto, applicando, là dove possibile, le migliori tecniche disponibili approvate dall' European IPPC bureau.

I programmi tecnico-economici di progressiva riduzione di tale inquinante, dovranno essere predisposti tenendo conto delle specifiche criticità territoriali e saranno valutati dalla Provincia in sede di autorizzazione integrata ambientale

### **Art. 29**

#### **Impianti soggetti ad autorizzazione all'emissioni in atmosfera**

Nel rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, al fine di evitare sperequazioni in termini di competitività tra i soggetti già autorizzati dalla Provincia alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88, ora abrogato dal D.Lgs 152/2006, e nell'applicazione del principio del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali in considerazione delle criticità presenti su una vasta area del territorio provinciale in materia di qualità dell'aria, si assumono come limiti alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive, i parametri evidenziati nell'allegato I alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Inoltre entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Piano non potranno più essere autorizzate, nei siti dove sia presente ed usufruibile la rete di distribuzione di gas metano le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio.

### **Art. 30** **Trasporto materiali pulvirulenti**

Nell'ambito delle autorizzazioni comunali in materia di attività estrattive, i Comuni sono tenuti a prescrivere la copertura dei mezzi di trasporto al fine di evitare la dispersione delle polveri

### **Art. 31** **Misure per l'adesione al Regolamento EMAS**

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni e la Provincia adottano procedure, procedimenti, facilitazioni anche di carattere fiscale e tariffario per le imprese registrate EMAS e/o certificate ISO 14001 insistenti nei propri territori.

A tal fine la Provincia di Parma istituisce un tavolo di coordinamento con i Comuni.